GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 | ROMA — SABATO 29 LUGLIO | NUM. 177

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno ... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti ...	Roma ... „	9	17	32
	Per tutto il Regno ... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 luglio 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* alla **Amministrazione** della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via della Missione.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere chiaramente* e *firmare* in modo INTELLIGIBILE gli **Avvisi** di cui si richiede l'inserzione.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 26 febbraio 1882:

A commendatore:

Berti cav. avv. Valentino, da Bassano (Vicenza).

A cavaliere:

Cidonio Leucio, sindaco di Rocca di Mezzo (Aquila).
Medici Pietro, sindaco di Concordia (Modena).
Isasca avv. Vincenzo, consigliere comunale di Saluzzo (Cuneo).
Marcucci Poltri nob. avv. Gio. Battista, id. di Castel Focognano e di Bibbiena (Arezzo).
Maglione Aniello, di Secondigliano (Napoli).
Caruso Pico avv. Antonino, consigliere comunale di Militello (Catania).
Betti dott. Francesco, di Roma.
Criscione barone Isidoro, consigliere provinciale di Siracusa.
Arigo dott. Salvatore, medico primario dell'Ospedale Maggiore di Lodi.
Luciano Nicola, sindaco di Montenero di Bisaccia (Campobasso).
Ragona Gaetano, sindaco di Montemurro (Potenza).
Vincelli Paolo, notaio in Montorio (Campobasso).
De Matteis Giovanni, sindaco di Santa Croce di Magliano (Campobasso).
De Rosa avv. Federico, di Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **DLVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la domanda del Consiglio direttivo della Società di patronato pei liberati dal carcere, in Brescia, circa l'erezione in Corpo morale di detto Istituto, fondato col concorso di benemeriti cittadini, cui si aggiunse il legato dell'annua rendita di lire 1000, disposta dal fu Luigi Carboni con testamento 3 dicembre 1880, e circa l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti il testamento e lo statuto succitati;

Visti la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie ed il relativo regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società di patronato pei liberati dal carcere, in Brescia, è eretta in Corpo morale, ed è autorizzata ad accettare il legato Carboni.

Art. 2. È approvato e sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente lo statuto organico di detta Società, composto di numero 29 articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DLXI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 6 gennaio 1882 del Consiglio comunale di Colle di Val d'Elsa, concernente la eccedenza del *massimo* della tassa di famiglia, stata approvata dalla Deputazione provinciale di Siena il 6 marzo successivo;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione della tassa anzidetta nei comuni della provincia di Siena;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Colle di Val d'Elsa ad applicare dal corrente anno la tassa di famiglia, col *massimo* di lire cento, in conformità alla domanda fattane con la deliberazione sopraccitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DLXII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 13 novembre 1881 e 3 marzo 1882 del Consiglio comunale di Linguaglossa, concernenti la eccedenza del massimo della tassa di famiglia;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1881 della Deputazione provinciale di Catania, che approva la prima delle suaccennate deliberazioni consigliari;

Visto l'articolo 4° del regolamento per l'applicazione della tassa anzidetta nei comuni della provincia di Catania;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Linguaglossa ad applicare nel biennio 1882-1883 la tassa di famiglia col massimo di lire quaranta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero **DCI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le operazioni di credito popolare ed altre, anonima per azioni nominative, sedente in Empoli, col nome di *Banca mutua popolare di Empoli*, col capitale nominale di lire 75,000, diviso in n. 1500 azioni da lire 50 ciascuna, e colla durata di anni 50, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la Società anonima cooperativa denominata *Banca mutua popolare di Empoli*, sedente in Empoli, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 5 aprile 1882, rogato dal notaro Girolamo Fiorini, ed è approvato lo statuto della Società, quale è inserto all'atto costitutivo predetto, salve le modificazioni seguenti:

a) Nell'art. 10, in fine del paragrafo *b*, sono inserite le parole seguenti: « In tali casi la Banca curerà l'osservanza degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio; »

b) In fine dell'articolo 16 sono inserite le parole seguenti: « Tali condizioni dovranno essere anticipatamente consentite dal debitore pignoratizio, e ne farà esplicita menzione la sua dichiarazione di debito; »

c) Nell'art. 45, dopo le parole: « qualunque sia il numero dei soci intervenuti, » sono inserite le parole seguenti: « limitatamente però alle materie poste all'ordine del giorno della prima convocazione; »

d) In fine del predetto articolo 45 sono aggiunte le parole seguenti: « In seconda convocazione tali deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti presenti e il capitale da essi rappresentato, fermo restando però il suffragio di due terzi dei voti; »

e) L'art. 50 è soppresso e vi è sostituito il seguente: « L'assemblea generale, in occasione delle elezioni ordinarie dei consiglieri d'amministrazione, nomina pure due supplenti per i casi eventuali di vacanze nel Consiglio d'amministrazione. I supplenti restano in carica per tutto il tempo che avrebbero dovuto rimanere i consiglieri suppliti. »

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 100 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per la perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese, annesso al R. decreto 8 *giugno* 1882, *num.* 839 (*Serie* 3ª), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 26 *luglio corrente, numero* 174.

TITOLO I.

Principii e norme fondamentali del nuovo catasto.

Art. 1. Il nuovo catasto dei terreni del compartimento modenese, ordinato con la legge del 4 gennaio 1880, sarà formato a base di misura e di stima, secondo i principii e le norme seguenti:

Art. 2. La misura ha per oggetto di rilevare la figura e di determinare l'estensione superficiale delle singole proprietà e delle diverse qualità di coltura, colla formazione di mappe collegate a punti trigonometrici.

Art. 3. La stima ha per iscopo di determinare la rendita netta dei terreni, mercè l'applicazione di tariffe, le quali esprimano, per ciascuna qualità di coltura, e per grado di feracità o classe, la rendita di un ettare.

Art. 4. I fabbricati rurali si valutano in ragione del fitto reale o presunto, ridotto del 30 per cento per le spese di manutenzione.

Art. 5. La rendita dei terreni si determina in base al loro fitto, ed in mancanza di contratti d'affitto normali, colla valutazione dei prodotti depurata dalle spese di cui agli articoli 95 e 96. In questo caso serviranno di criterio per gli opportuni confronti le risultanze dei contratti di compra e vendita. Dalla rendita dei terreni va dedotta una quota percentuale pei fabbricati rurali.

Non ha luogo alcuna detrazione per decime, canoni, livelli, diritti di pascolo, debiti e pesi ipotecari, compensi e simili, e per fitti d'acque.

Art. 6. Non si determina alcuna rendita a termini dell'articolo 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831:

1. Pei fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2. Pei cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

3. Pei fabbricati e terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4. Per l'alveo dei fiumi e dei torrenti, per la superficie dei laghi pubblici, per le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5. Per le strade nazionali, provinciali, comunali, per le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, e in generale per tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito. Fra le strade comunali si intendono comprese le strade soggette alla sorveglianza dei comuni menzionate agli articoli 18 e 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 7. La misura delle proprietà, la loro divisione in colture e l'assegnazione a ciascun appezzamento della rispettiva classe è eseguita da periti rilevatori e stimatori diretti e sorvegliati da ispettori e sottispettori. Sovrintende a tutti la Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 8. Una Giunta tecnica è incaricata della formazione delle tariffe di stima, e la decisione dei reclami è affidata:

a) Ad una Commissione censuaria comunale;

b) Ad una Commissione censuaria provinciale;

c) Ad una Commissione censuaria centrale.

TITOLO II.

Dei funzionari e delle Commissioni concorrenti alla formazione del catasto.

CAPITOLO I. — *Della Giunta tecnica.*

Art. 9. La Giunta tecnica è composta di sette periti, tre nominati dai Consigli provinciali del compartimento, e quattro del Ministero delle Finanze, fra i quali lo stesso Ministro designa il presidente.

Art. 10. La Giunta tecnica ha il mandato:

a) Di accertare le qualità di coltura esistenti nei singoli comuni del compartimento;

b) Di distinguere ognuna di esse in varie classi, secondo i diversi gradi di feracità;

c) Di determinare la rendita netta per ciascuna qualità e classe ed in ragione di un ettare.

Art. 11. Per compiere il suo mandato la Giunta tecnica:

a) Richiede agli uffici pubblici e consorziali i dati e i documenti che le occorrono, e che le verranno gratuitamente rilasciati;

b) Accede alle proprietà;

c) Chiama presso di sè, per consultarla, qualunque persona crede atta a fornirle informazioni.

CAPITOLO II. — *Della Commissione censuaria comunale.*

Art. 12. La Commissione censuaria comunale è composta di 5 o 7 o 9 persone, secondo l'importanza e le condizioni speciali del comune.

Ai componenti la Commissione sono aggiunti due supplenti, i quali come gli effettivi vengono scelti fra i possidenti più noti per esperienza e probità.

La Commissione elegge fra i suoi componenti il presidente.

Art. 13. Il Consiglio comunale, determinato giusta il precedente articolo il numero dei componenti la Commissione censuaria, procede alla loro nomina in sessione straordinaria, alla quale interverranno anche per mezzo di rappresentanti i maggiori contribuenti all'imposta dei terreni in numero eguale a quello dei consiglieri comunali e con diritto di voto.

Nel numero dei maggiori contribuenti vengono pure compresi gli enti morali.

Art. 14. Per l'adempimento di quanto è disposto dal precedente articolo il prefetto della provincia invita le Giunte comunali a formare entro 15 giorni un elenco dei maggiori contribuenti all'imposta dei terreni in numero eguale a quello dei consiglieri in carica.

Il detto elenco rimane affisso all'albo pretorio per 15 giorni entro i quali è ammesso ricorso alla Deputazione provinciale. Trascorsi i 15 giorni e decisi i reclami, il sindaco entro li 10 giorni successivi convoca in seduta straordinaria i consiglieri comunali ed i predetti maggiori estimati con lettera da consegnarsi almeno 5 giorni prima della adunanza.

Nella lettera, oltre del giorno della riunione, si dovrà indicare che, ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, se ne terrà 5 giorni dopo una seconda, le di cui deliberazioni saranno valide per qualsiasi numero degli intervenuti.

I maggiori estimati possono farsi rappresentare da speciali incaricati muniti di mandato risultante anche da semplice delegazione sulla stessa lettera di invito colla firma autenticata dal sindaco.

Art. 15. Quando i comuni non adempiano alle prescrizioni dei precedenti articoli, il prefetto designa d'ufficio le persone che devono comporre le Commissioni censuarie comunali.

Art. 16. Il sindaco notifica agli eletti la loro nomina, e ne fa pubblicare i nomi.

Possono non accettare l'incarico i senatori, i deputati al Parlamento, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e tutti i membri della magistratura giudiziaria.

Possono egualmente non accettare l'incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del comune, le persone inette all'ufficio per infermità, e coloro che hanno compiti sessantacinque anni di età.

Coloro che rifiutano l'incarico incorrono in una pena pecuniaria da lire 20 a 200, da applicarsi giusta le norme delle leggi vigenti.

Sono considerati rifiutanti l'incarico quelli che entro 8 giorni dalla lettera di notificazione della nomina non rispondono, e quelli che non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

Art. 17. La Commissione comunale rimane in carica per tutta la durata delle operazioni catastali; nè cessa dalle sue funzioni per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Essa ha il mandato:

a) Di indicare alla Giunta tecnica le colture esistenti nel comune e il numero delle classi in cui a suo avviso ciascuna coltura può essere divisa, nonchè di somministrarle in via orale o scritta tutte le ulteriori notizie che fossero per occorrerle;

b) Di procedere alla scelta degli indicatori che devono assistere e prestare il loro concorso alle operazioni censuarie;

c) Di ricorrere, tanto in via assoluta che comparativa, in prima istanza alla Commissione censuaria provinciale, ed in seconda istanza alla centrale, contro la qualificazione e la classazione dei terreni e le relative tariffe di estimo determinate dalla Giunta tecnica;

d) Di concorrere col perito stimatore in contraddittorio delle Commissioni dei comuni limitrofi o loro delegati alla ricognizione dei confini territoriali;

e) Di dirigere e sorvegliare la delimitazione della proprietà, a senso del titolo III, capitolo III;

f) Di assistere, ove richiesta, il perito stimatore nelle sue operazioni;

g) Di decidere in 1ª istanza i reclami dei possessori di cui all'articolo 116.

Per le attribuzioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), la Commissione può delegare uno o più dei suoi componenti.

Art. 18. I commissari effettivi e supplenti che senza preavviso e senza giustificati motivi non intervengono alle adunanze della Commissione ed impediscono colla loro assenza di deliberare per mancanza di numero, incorrono ogni volta nella pena pecuniaria da lire 5 a 20, da applicarsi secondo le norme delle leggi vigenti.

Il presidente della Commissione trasmette al prefetto il processo verbale da cui risultano i rifiuti e le assenze dei commissari effettivi e supplenti.

Il prefetto, esaminate le circostanze di fatto, rimette, se crede, il verbale all'autorità giudiziaria, onde proceda alla applicazione della pena.

Art. 19. In caso di assenza o di impedimento del presidente, assume la presidenza dell'adunanza quello fra i commissari effettivi presenti che ha ottenuto maggior numero di voti nelle elezioni, e a parità di voti il più anziano d'età.

Art. 20. Quando la Commissione, malgrado ripetuti inviti, non adempia al suo mandato, sul rapporto dell'ispettore del catasto, sentite le spiegazioni e il parere della Deputazione provinciale, il prefetto può con decreto motivato ordinarne lo scioglimento e promuoverne la rinnovazione.

Capitolo III. — *Della Commissione censuaria provinciale.*

Art. 21. La Commissione censuaria provinciale risiede nel capoluogo della provincia, ed è composta:

a) Del prefetto della provincia, o di chi per esso, che la presiede;

b) Di un delegato effettivo con un supplente, nominato dal Ministro delle Finanze;

c) Di due delegati effettivi con un supplente, nominati dal Consiglio provinciale;

d) Dell'ispettore provinciale delle imposte dirette;

e) Del perito nominato dal Consiglio provinciale per la Giunta tecnica;

f) Di uno dei quattro periti nominati per la stessa Giunta dal Ministro delle Finanze.

L'ispettore del catasto può assistere alle sedute della Commissione provinciale, ma senza voto deliberativo.

Art. 22. La Commissione provinciale decide in prima istanza i reclami delle Commissioni comunali sulle tariffe a termini dello articolo 17, lettera *c*), ed in seconda ed ultima istanza i reclami dei possessori e del perito stimatore contro i giudizi della Commissione comunale.

Capitolo IV. — *Della Commissione censuaria centrale.*

Art. 23. La Commissione censuaria centrale è composta:

a) Di un consigliere di Stato che la presiede;

b) Di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) Di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

d) Del direttore generale delle imposte dirette e del catasto;

e) Di due impiegati superiori tecnici della Direzione generale predetta delle imposte dirette e del catasto;

f) Di tre altre persone scelte dal Ministro delle Finanze fra le più esperte della materia.

Art. 24. La Commissione centrale decide definitivamente i ricorsi sulle tariffe delle Commissioni comunali e della Giunta tecnica contro le deliberazioni della Commissione censuaria provinciale, come all'articolo 106, ed ha sede presso il Ministero delle Finanze.

Però il Ministro delle Finanze, in seguito a reclamo a lui presentato, potrà richiedere alla Commissione stessa un secondo giudizio che sarà irrevocabile.

La Commissione centrale sarà inoltre consultata sui quesiti che fossero proposti o dalla Direzione generale delle imposte dirette, o dalla Giunta tecnica o dalle Commissioni.

Capitolo V. — *Disposizioni comuni alle diverse Commissioni ed alla Giunta tecnica.*

Art. 25. Non possono far parte della stessa Commissione gli ascendenti e discendenti, lo suocero, il genero ed i fratelli, e nessuno può appartenere a più Commissioni.

Art. 26. La Giunta tecnica e le tre Commissioni censuarie avranno un segretario.

Quello della Giunta tecnica sarà nominato dal Ministro delle Finanze; quello della Commissione censuaria comunale sarà scelto dal sindaco fra gli impiegati del comune; quello della Commissione provinciale sarà scelto dal prefetto fra gli impiegati della Intendenza, e quello della centrale dal Ministro delle Finanze fra gli impiegati della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Art. 27. La Giunta tecnica e le Commissioni non possono deliberare se non è presente la metà più uno dei rispettivi componenti.

Esse deliberano a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il componente meno anziano d'età, purchè non sia relatore.

Art. 28. I componenti le Commissioni si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro congiunti ed affini sino al terzo grado civile di parentela.

Art. 29. I supplenti devono intervenire alle adunanze delle Commissioni sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, che per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni stesse nei loro lavori; però non hanno voto deliberativo che in assenza dei delegati effettivi; delle quali assenze ne sarà sempre fatta menzione nei verbali.

Art. 30. L'invio dei reclami alle Commissioni, o delle decisioni di esse alla Giunta tecnica, od al perito stimatore, viene fatto con elenco in due esemplari, uno dei quali, firmato dal consegnatario, è

restituito al mittente con ricevuta. Presso le Commissioni deve essere tenuto un registro nel quale vengono annotati la data, l'arrivo dell'elenco di cui sopra, il numero dei reclami, e il nome dei reclamanti.

In altro registro sono indicate le deliberazioni, le quali saranno poi sottoscritte da coloro che vi presero parte, e dal segretario. Il giudizio delle Commissioni sui richiami dev'essere motivato, e pronunziato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 31. Per risolvere i reclami le Commissioni sono autorizzate a procedere a visite locali, alle quali deve essere invitato il ricorrente almeno tre giorni prima della visita.

Le Commissioni devono inoltre sentirlo in persona quando ne abbia presentata domanda, facendo constatare l'invito dagli atti.

Art. 32. Nel caso che per morte o per altra cagione venga a mancare taluno dei componenti la Commissione si provvederà alla sostituzione, giusta le norme ordinarie prestabilite.

Art. 33. I presidenti delle Commissioni firmano il carteggio ufficiale, distribuiscono il lavoro, curano l'osservanza dei termini, e rispondono della conservazione dei documenti.

CAPITOLO VI. — *Degli ispettori, sottoispettori e periti.*

Art. 34. Per la sorveglianza dei lavori di cui all'art. 7 ogni provincia avrà un ispettore, ed ogni circondario un sottoispettore, il quale dipenderà dall'ispettore della provincia a cui appartiene il circondario. La nomina di questo personale sarà fatta dal Ministro delle Finanze.

I locali di ufficio, i mobili ed i mezzi di riscaldamento per gli ispettori e sottoispettori saranno somministrati dalle provincie.

Art. 35. I periti rilevatori saranno distribuiti in squadre, ognuna delle quali consterà di due ingegneri, di cui uno caposquadra, di uno scrittore, di due portastadia, di un indicatore e di un uomo di servizio quando occorra.

I portastadie e gli uomini di servizio sono scelti dal caposquadra, che ne propone la mercede da determinarsi dal comune a termini dell'art. 4 *a*) della legge.

La scelta dell'indicatore e la determinazione della di lui mercede è di spettanza della Commissione censuaria comunale.

Art. 36. I periti rilevatori ed i periti stimatori di cui all'art. 7 dovranno essere ingegneri o periti agrimensori. Essi saranno sottoposti ad un esame, che pei periti rilevatori verterà sulla geometria pratica e specialmente sulla celerimensura, e per gli stimatori sulla geometria pratica e sulla stima dei fondi rustici.

Gli esami si terranno davanti ad una Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, la quale farà dei concorrenti riconosciuti idonei due graduatorie, l'una dei periti rilevatori, l'altra dei periti stimatori.

Il programma dell'esame è stabilito dal Ministro delle Finanze, e dal medesimo Ministro sarà pur fatta la nomina dei periti rilevatori e stimatori seguendo le graduatorie della predetta Commissione esaminatrice.

Art. 37. Possono essere senza esame nominati periti stimatori quelli che da tre anni servono l'Amministrazione catastale, e rilevatori quando consti che abbiano operato coi metodi celerimetrici.

Art. 38. Quando occorra di sostituire stabilmente dei periti o di chiamarne in servizio temporaneo, il Ministro delle Finanze provvederà scegliendo nella graduatoria di cui all'art. 36, e nel caso di deficienza provvederà intimando un nuovo concorso per esame colla modalità prescritta nel medesimo articolo.

Art. 39. I periti rilevatori devono provvedersi, a proprie spese, degli istrumenti che possono occorrere, e che verranno adottati tanto pei lavori di campagna che di tavolo, esclusi gli strumenti di precisione, che saranno forniti dal Governo con obbligo di restituzione.

Art. 40. Giusta l'alinea *b*) dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1880 ad ogni comune spetta di provvedere i periti di alloggio e di mezzi di trasporto nell'interno del comune per le operazioni catastali; l'alloggio consisterà in una camera conveniente per ciascun perito con mobilie e biancheria.

Per l'alinea *c*) dello stesso art. 4 il comune dovendo provvedere al locale d'ufficio, questo sarà uno solo per ogni comune, e di ampiezza sufficiente in rapporto al numero dei periti, ed il comune stesso dovrà provvederlo di mobilio e di mezzi di riscaldamento.

I locali d'ufficio coi relativi mobili e mezzi di riscaldamento per gli ispettori e sottoispettori sono forniti, a termini dello stesso articolo 4, dalle rispettive provincie.

Art. 41. Le operazioni di rilevamento e tutti i lavori suscettibili di verificazione e sorveglianza immediata possono essere date a cottimo.

In questo caso anche i comuni potranno mettersi d'accordo coi cottimisti per la quota di spesa che loro spetta.

TITOLO III.

Delle operazioni che precedono il rilevamento.

CAPITOLO I. — *Delle reti trigonometriche.*

Art. 42. Pel rilievo e pel collegamento delle mappe saranno formate reti trigonometriche appoggiate ai vertici delle reti geodetiche stabilite dall'Istituto topografico militare.

Saranno impartite speciali istruzioni intorno alla formazione delle nuove reti, al calcolo delli suoi elementi e delle coordinate rettangolari, alla conservazione dei punti sul terreno ed alle verifiche delle operazioni.

Art. 43. La spesa del personale tecnico destinato alle operazioni trigonometriche è a carico del Governo, e quelle del personale di servizio, della provvista e del collocamento dei segnali e dei termini trigonometrici è a carico della rispettiva provincia.

CAPITOLO II. — *Della delimitazione dei territori comunali.*

Art. 44. Le operazioni relative alla delimitazione dei territori comunali comprendono:

1. La ricognizione delle linee di confine dei comuni;
2. Il collocamento dei termini territoriali ove manchino;
3. La compilazione dei processi verbali.

Art. 45. La ricognizione dei confini territoriali si fa dal perito rilevatore caposquadra in compagnia di delegati della Commissione censuaria comunale e dei comuni limitrofi.

L'assenza di questi ultimi, quando siano stati regolarmente invitati, e le contestazioni non ancora risolute sulle linee di confine, non sospendono il corso delle operazioni. I terreni contestati sono intanto compresi nel comune che ne ha il possesso di fatto.

Art. 46. Riconoscendo la mancanza di qualche termine o segnale, o l'opportunità di aggiungerne altri sulle linee non contestate, il perito rilevatore coll'intervento dei delegati delle Commissioni comunali procederà al piantamento dei nuovi termini, a spese comunali.

Art. 47. I risultati delle ricognizioni anzidette sono dal perito rilevatore rappresentate con tipo dimostrativo, e descritti in un processo verbale, firmato in concorso dei delegati delle Commissioni comunali.

CAPITOLO III. — *Della delimitazione della proprietà.*

Art. 48. Tre mesi prima del principio del rilevamento il sindaco ne dà avviso agli abitanti del comune con manifesto da pubblicarsi in due domeniche successive, e invita i possessori dei fondi a delimitare le loro proprietà in contradditorio dei possessori dei fondi limitrofi, a definire fra loro le contestazioni già esistenti o che in quella occasione sorgessero sui confini, ed a piantare i termini necessari per fissarli in modo stabile.

Le dette operazioni sono dirette e vigilate da un delegato della Commissione comunale, e pei comuni divisi in frazione, ove lo si reputi conveniente, da un delegato per ciascuna frazione.

Art. 49. I proprietari, a giorno ed ore fissi, vengono dai delegati invitati a trovarsi sulla faccia del luogo mediante lettere che saranno loro recapitate dal messo comunale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione. Il delegato assiste i proprietari nella delimitazione delle loro proprietà, vigilando a che tutte le linee di confine sieno determinate in modo certo e stabile, mediante un sufficiente numero di termini. Se le parti non ne sono allora provviste, il delegato procura che di comune accordo piantino provvisoriamente dei picchetti, per indi ridurre i punti ove i termini devono essere posti. Il collocamento dei termini avrà luogo, al più tardi, 15 giorni dopo.

Sorgendo contestazioni sulla delimitazione, il delegato procura di comporle all'amichevole, o di farle definire da arbitri scelti dai contendenti preferibilmente fra i proprietari presenti.

Art. 50. Quando la linea di confine viene in tutta la lunghezza determinata da un muro o da una strada pubblica non è necessario di piantare termini.

Quando la linea di confine è determinata da un palancato, da uno steccato, da un fosso, da una siepe, ecc., si piantano alle sue estremità due termini soltanto, ed in modo da indicare a chi appartiene il palancato, lo steccato, il fosso, la siepe, ecc.

Quando la linea di confine va ad incontrare il ciglio di una strada pubblica basta piantare i termini sui punti prossimi all'incontro del ciglio stesso.

Art. 51. I proprietari nelle operazioni di delimitazione possono farsi rappresentare da altra persona, il di cui mandato può risultare anche da semplice lettera privata colla firma del proprietario autenticata dal sindaco.

Il mandato si presume nel comproprietario indiviso, nei genitori, nel figlio, nel coniuge, nel fratello, nello zio, nel nipote, nel fattore o agente, nel fittaiuolo, e nel colono, che si presentino muniti della lettera di convocazione indirizzata al proprietario.

I minori e gli interdetti sono rappresentati dai rispettivi tutori, e gli Enti morali dai rispettivi amministratori e loro incaricati.

Art. 52. Scorsi i 15 giorni di cui all'art. 49, il delegato fa di nuovo la ricognizione dei contorni delle proprietà della sezione in tutti i luoghi ove furono provvisoriamente collocati i picchetti, e quando essi non fossero per anco stati surrogati da termini dispone che vi sieno collocati d'ufficio.

Il comune potrà farsi rimborsare dalle parti le spese sostenute per il piantamento dei termini mancanti.

TITOLO IV.

Del rilevamento.

Capitolo I. — *Della definizione e determinazione degli appezzamenti.*

Art. 53. Si ritiene come appezzamento da rilevarsi distintamente e da segnarsi con un numero progressivo quella determinata porzione di terreno o quella costruzione che è situata nello stesso comune, appartiene allo stesso possessore, ed ha una stessa qualità di coltura o la stessa destinazione. Sono perciò considerati come appezzamenti distinti:

a) Le singole parti di una stessa proprietà, sebbene contigue, uando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) I fabbricati colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

c) L'area circoscritta delle linee esterne delle fortezze dello Stato, delle chiese e dei cimiteri;

d) Le cave, le miniere, le terre salifere e gli stagni di acqua salsa, unitamente ai terreni da loro dipendenti;

e) Le strade ferrate colle loro dipendenze, non compresi i fabbricati di cui alla lettera *b*);

f) Le strade ed i ponti soggetti a pedaggio;

g) Le strade private quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

h) Gli argini principali lungo i fiumi ed i torrenti.

Art. 54. Le strade private, i canali, i rivi, i fossi e i collettori privati delle acque di scolo si considerano far parte degli appezzamenti che attraversano; e quando sieno divisori di appezzamenti spettanti a diversi possessori si attribuiscono per metà a ciascuna di esse, semprechè non risulti altrimenti dalle indicazioni dei possessori.

Art. 55. Sono da rilevarsi senza che costituiscano distinti appezzamenti da numerizzarsi:

a) Le strade e le piazze pubbliche di cui all'articolo 6 ed i laghi, gli stagni, i serbatoi, ed i corsi d'acqua che non sono di proprietà privata;

b) Le fontane pubbliche e i monumenti nazionali.

Art. 56. Ogni appezzamento è rilevato e qualificato nello stato di coltura o di destinazione nel quale trovasi all'atto del rilevamento, e giusta la nomenclatura di cui alla tabella allegato *A*.

Tuttavia i terreni che al tempo suddetto sieno in via di riduzione a nuova e migliore coltura vengono rilevati e descritti secondo la natura e la destinazione che avevano precedentemente.

Capitolo II. — *Della intestazione dei possessori.*

Art. 57. Nei libri censuari di ciascun comune i fondi collocati nel territorio di esso sono intestati ai rispettivi possessori, quali vengono indicati all'atto del rilevamento.

I beni in contestazione vengono intestati all'attuale possessore di fatto, con indicazione della vertenza.

Art. 58. I beni in libera amministrazione e pieno godimento dei rispettivi possessori si indicano sotto il cognome, il nome e la paternità dei possessori stessi.

Le donne, se nubili, si indicano col cognome del padre, e se maritate o vedove si aggiunge il cognome ed il nome del marito.

Qualora una persona abbia più cognomi, questi si scrivono di seguito nell'ordine in cui essa suole firmare.

Art. 59. La comproprietà e la comunione dei beni si indica col cognome, col nome e colla paternità dei singoli comproprietari da iscriversi successivamente e per ordine alfabetico. Qualora taluno dei possessori in comune percepisca una quota-parte determinata di prodotti al nome di esso si aggiunge l'indicazione della rispettiva quota.

Art. 60. Nei casi di enfiteusi o livello, usufrutto, diritto di uso o di abitazione, la intestazione porta in linea principale il cognome, il nome e la paternità dei rispettivi enfiteuti o livellari, usufruttuari od usuari, e in linea seconda il cognome, il nome e la paternità di chi ha la proprietà nuda ed il dominio diretto.

Art. 61. I minori, gli assenti, gli interdetti e gli inabilitati si iscrivono in linea principale sotto il particolare loro cognome, nome e paternità, ed in via secondaria col cognome, col nome e colla paternità dei rispettivi tutori, curatori od amministratori.

Art. 62. Nell'intestazione delle eredità giacenti, e di altre proprietà provviste temporaneamente d'amministratore legale, si indica in via principale il cognome, il nome e la paternità del precedente possessore, e in via secondaria il cognome, il nome e la paternità del rispettivo amministratore.

Art. 63. Gli Enti morali si inscrivono colla particolare loro denominazione o destinazione, aggiungendo quelle indicazioni secondarie che valgono a distinguere in modo preciso gli uni dagli altri.

Gli Enti morali ecclesiastici, i beni dei quali sono posseduti dai rispettivi beneficiati od investiti, si iscrivono primieramente col titolo e colla denominazione dell'Ente, in secondo luogo col co-

gnome e col nome di quelli che li posseggono. Nel caso di beneficio vacante, i beni si iscrivono in linea principale all'Ente cui spettano, e in linea secondaria all'Economato generale dei Benefizi vacanti.

I beni appartenenti allo Stato si iscrivono sotto la denominazione di *Demanio dello Stato*.

Art. 64. Nel caso di omonimia di più possessori si aggiunge la professione, il soprannome, il luogo di nascita od altra indicazione che valga a distinguere l'un possessore dagli altri.

Per la designazione esemplificata dei possessori veggasi l'allegato *B*.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ad assegni per istudi di perfezionamento nel Regno per l'anno scolastico 1882-1883.

È aperto il concorso a nove assegni di lire milleduecento ciascuno, per istudi di perfezionamento da farsi nel Regno l'anno scolastico 1882-1883.

Sede di questi studi, secondo la natura di essi, saranno le Regie Università, gl'Istituti superiori, la Stazione Dohrn di Napoli ed il manicomio di San Lazzaro in Reggio d'Emilia.

Due dei nove assegni sono destinati a vantaggio degli studi di matematica superiore per i laureati in matematiche pure nelle Università e i laureati ingegneri nelle Scuole d'applicazione.

Possono concorrere soltanto i giovani che il 15 agosto p. v., termine per la presentazione delle domande, abbiano conseguita, da non più di quattro anni, la laurea nelle Università, e nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri o negli Istituti superiori del Regno.

Il concorso sarà fatto per mezzo di memorie originali da presentarsi, insieme colla domanda e col diploma di laurea. E nella dimanda il concorrente deve dichiarare in qual ramo di scienza vuole perfezionarsi.

Roma, 15 luglio 1882.

Per il Direttore Capo di Divisione
O. Ciacchi.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i regolamenti approvati coi Reali decreti 15 dicembre 1872, n. 1206, e 26 ottobre 1874, n. 2188 (Serie 2ª);

Visto il R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3612 (Serie 2ª),

Determina:

Art. 1. È aperto un concorso per sei posti di allievo verificatore nell'Amministrazione di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.

Art. 2. Il concorso è per esame. L'esame consterà di tre distinti esperimenti: uno scritto, uno orale ed uno pratico, in conformità all'annesso programma.

Art. 3. I due esperimenti orale e scritto avranno luogo il 15 ottobre del corrente anno, e nei giorni successivi.

I candidati approvati in questi due esperimenti dovranno compiere un tirocinio presso la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi in Roma, il quale avrà principio il 30 dello stesso ottobre, e durerà sei mesi.

Terminato il detto tirocinio, avrà luogo l'esperimento pratico.

Art. 4. Sono ammessi al concorso coloro che abbiano compiuta l'età di anni 21 e non oltrepassino quella di anni 30; che siano di costituzione fisica sana e robusta; che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva militare, e che presentino l'attestato di licenza liceale, o di una sezione d'Istituto tecnico o titoli equipollenti.

Art. 5. Tutti gli aspiranti indistintamente dovranno presentare al Ministero, non più tardi del 20 settembre p. v., la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dalla fede di nascita, da certificato medico, da certificato di buona condotta, da certificato di leva militare, nonchè da fedina criminale di data recente. A questi documenti andranno uniti gli attestati degli studi sopraindicati, come altresì dei gradi conseguiti o degli uffici tenuti.

Art. 6. L'Amministrazione farà conoscere in tempo utile agli aspiranti se sieno stati o no ammessi all'esame.

Gli aspiranti ammessi dovranno presentarsi nel giorno precedente a quello in cui l'esame avrà luogo, al presidente della Commissione.

La Commissione si riserba di escludere dall'esame i concorrenti in cui ravvisasse difetti fisici o soverchia gracilità di corpo.

Art. 7. L'esame di concorso avrà luogo in Roma, e sarà dato dalla Commissione superiore sopraddetta, presso la sede del suo ufficio, o presso altra sede che sarà indicata agli aspiranti nell'atto stesso che si annunzierà loro l'ammissione.

Art. 8. I candidati riusciti idonei nella prova pratica verranno classificati per ordine di merito, e secondo tale ordine saranno nominati a coprire i posti vacanti di allievo verificatore.

Quelli fra essi che non potessero essere immediatamente nominati allievi verificatori per insufficenza di posti vacanti, saranno nel frattempo applicati agli uffici di verificazione, ricevendo un assegno corrispondente a tre quinti dello stipendio di allievo.

Art. 9. Ai candidati ammessi al tirocinio sarà conceduto un sussidio mensile entro limiti non superiori all'assegno indicato nel precedente articolo.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1882.

Pel Ministro: Simonelli.

Programma *per l'esame degli aspiranti ai posti di allievo verificatore dei pesi e delle misure, e del saggio di metalli preziosi.*

1. L'esame scritto comprenderà tre prove che si daranno in tre giorni distinti: la 1ª su un tema di matematica, la 2ª su un tema di fisica e la terza su un tema di chimica. Gli argomenti dei temi saranno presi dalle materie per l'esame orale.

2. L'esame orale verserà su ciascuna delle materie seguenti:

I. *Matematica*. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e decimali, e sulle espressioni algebriche. Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa. Calcolo dei numeri complessi. Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata e della radice cubica. Equazioni di 1° grado ad una e più incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. — Progressioni. Logaritmi. Eguaglianza e similitudine dei triangoli. Proprietà del Circolo. Area delle figure piane. Rette e piane nello spazio. Angolo diedro e sua misura. Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, d'un cilindro, d'un cono, d'una sfera e delle sue parti. Linee goniometriche e loro variazioni. Relazioni fra le linee goniometriche d'uno stesso arco. Relazione fra gli elementi di un triangolo.

II. *Fisica*. Proprietà generali dei corpi. Sistema metrico decimale. Nonio. Vite micrometrica.

Composizione d'un numero qualunque di forze applicate ad uno stesso punto. Composizione di un sistema di forze parallele. Momento d'una forza rispetto ad un punto. Gravità. Leggi della caduta dei gravi nel vuoto. Centro di gravità di un triangolo, d'un parallelogrammo, d'un trapezio, d'un prisma, d'una piramide. — Equilibrio nella leva e nelle puleggie. Sistemi di leve. Bilancia, stadera, stadera a ponte bilico. Condizioni per l'esattezza e la sensibilità di questi stromenti. Metodo della doppia pesata. Condizione d'equilibrio d'un liquido in un vaso ed in vasi comuni-

canti. Principio d'Archimede. Peso specifico dei solidi e dei liquidi. Areometri. Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi. Pressione atmosferica. Barometri. Legge di Mariotte. Manometri. Principio d'Archimede applicato ai gas. Macchina pneumatica. Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas. Massimo di densità dell'acqua. Termometro a mercurio e diverse scale termometriche. Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore. Umidità atmosferica. Igrometri. Leggi della riflessione e della rifrazione della luce. Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti.

III. *Chimica.* Generalità intorno alla natura chimica dei corpi. Teoria atomica. Nomenclatura e formole delle combinazioni chimiche. Preparazione e principali proprietà dell'ossigene, dell'idrogene, del cloro e dell'azoto. Acqua. Sue proprietà nei diversi stati fisici. Sua composizione normale. Dimostrazione dell'esistenza in essa dell'ossigeno, dell'azoto, dell'acido carbonico e dell'acqua. Azione dell'aria sui metalli, e specialmente su quelli adoperati nella costruzione dei pesi e delle misure.

Fenomeni della combustione. Principali combinazioni del carbonio, dell'azoto e dello solfo coll'ossigene. Acido nitrico, acido solforico, acido cloridrico, acqua regia, acido solfidrico. Ammoniaca, idrato potassico, idrato sodico. Stato naturale e proprietà fisiche e chimiche dell'oro e dell'argento, del platino, del palladio, dell'alluminio, del mercurio, del nichelio, del rame, dello stagno, del piombo, dello zinco, del ferro, dell'antimonio.

Proprietà e preparazione dei sali più comunemente usati in chimica, come ad esempio il nitrato potassico, nitrato sodico, carbonato e bicarbonato potassico, carbonato e bicarbonato sodico.

3. L'esame pratico comprenderà:

a) Una prova pratica nella quale il candidato dovrà determinare con esattezza il titolo delle materie d'oro e d'argento che gli verranno presentate, e mostrerà inoltre di essere ben esercitato nei saggi d'approssimazione per mezzo della pietra di paragone;

b) Una prova pratica per la verificazione degli stromenti metrici e dei misuratori del gas;

c) Una prova orale nella quale il candidato risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sugli argomenti delle prove pratiche e sulle leggi ed i regolamenti in vigore pel servizio dei pesi e delle misure e per quelle del saggio dei metalli preziosi e del marchio dei lavori d'oro e d'argento.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

(2ª *pubblicazione*).

Essendo stato dichiarato lo smarrimento del certificato di pensione vitalizia di annue lire 300, segnato col n. 3536, intestato a Bassani Vincenzo del fu Luigi, si fa noto, per tutti gli effetti di ragione, che trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non sieno state fatte opposizioni o il certificato non sia stato reperito, l'Amministrazione ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, 11 luglio 1882.

Visto — *L'Amministratore*
Novelli.

Il Direttore Capo di Divisione
M. Giachetti.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta della Camera dei comuni del 25 luglio il signor Gladstone ha letto un messaggio della regina. Il messaggio dice che lo stato attuale delle cose in Egitto e le misure necessarie per ristabilire l'ordine, la tranquillità e la autorità del kedivé e per tutelare gli interessi dell'Inghilterra costituiscono un caso d'urgenza, e che la regina è sul punto di chiamare sotto le bandiere la riserva o una parte della riserva.

Il signor Campbell, liberale, annunzia che combatterà la mozione fatta dal marchese di Hartington di mettere le spese della spedizione delle truppe indiane in conto delle Indie, perchè non è giusto di far pagare dal governo delle Indie le spese dell'intervento negli affari interni dell'Egitto.

Il signor Gladstone propone di passare alla discussione della domanda di credito.

Lord Elcho invita la Camera ad adottare la risoluzione seguente:

« La Camera, sebbene pronta a votare i crediti necessari per mettere il governo in grado di proteggere il kedivé e la sicurezza del canale di Suez, non è pronta, nella posizione attuale dell'Inghilterra quale potenza maomettana, di imprendere nessuna guerra per il ristabilimento dell'autorità del kedivé, a meno che ciò non sia insieme alle truppe del sultano. »

Il signor Gladstone combatte la mozione di lord Elcho, dichiarandola poco saggia. « Noi non possiamo dire, aggiunge il signor Gladstone, che il sovrano del paese, cioè a dire il sultano, abbia rifiutato di inviare delle truppe in Egitto. Sarebbe più corretto di dire che esso ha affermato, in massima, la volontà di inviare delle truppe.

« Io non sono in grado di dire che nessuna altra potenza europea parteciperà alle misure militari. Noi possiamo dire che la Francia vi parteciperà fino a un certo punto.

« La mozione di lord Elcho avrebbe solo l'effetto di limitare la nostra libertà e di pregiudicare i nostri mezzi d'azione. »

La proposta di lord Elcho, che non ha trovato nessun appoggio nella Camera, viene respinta senza scrutinio.

Viene ripresa la discussione sul credito. Il signor Stanley fa un discorso in cui approva la condotta del governo.

Sir C. Dilke difende la politica del governo, particolarmente contro gli attacchi del signor Lawson. Esso dichiara che lord Granville ebbe ragione di dire che l'azione dell'Inghilterra aveva l'appoggio morale dell'Europa.

L'oratore nega che l'Inghilterra desideri di avere in Egitto un ministero composto di suoi partigiani, ed aggiunge che il governo inglese ha riconosciuto precedentemente il ministero in cui Arabi pascià era ministro della guerra e col quale, aggiunse il signor Dilke, noi abbiamo presentemente delle relazioni ufficiali.

Non si può dire che questo ministero fosse nostro partigiano e che fosse stato creato da noi; noi l'abbiamo riconosciuto siccome un ministero scelto del kedivé.

Dopo queste dichiarazioni la seduta fu prorogata.

Ripresa la seduta, il signor Chamberlain, rispondendo al signor Gorst, disse che una delle basi principali della politica del governo è il mantenimento dell'alleanza colla Francia, e tanto essere il desiderio del governo di mantenere quest'alleanza, che esso è pronto a fare qualunque concessione che non implichi un sacrificio dei principii.

Il signor Cross censura vivamente la politica del governo che colle sue esitanze ha aggravato la situazione.

La discussione fu quindi prorogata.

Ripresasi più tardi la seduta, il signor Gladstone, rispondendo al signor Norwood, disse che le misure per la protezione del canale di Suez hanno il solo scopo di assicurare la libertà della navigazione del canale, ma non costituiscono altrimenti un'ingerenza nell'amministrazione del canale, dal punto di vista commerciale e politico.

Tornandosi quindi a discutere della politica generale del governo, il signor Goschen la difese energicamente, e difese anche il concerto europeo. Egli rammentò che la protezione ha esistito prima del controllo, e che questo produsse buoni effetti per l'Egitto e per i suoi abitanti.

Questi risultati del controllo hanno suscitato delle animosità in certe regioni, e l'azione della Francia a Tunisi, susseguendo davvicino all'occupazione di Cipro da parte dell'Inghilterra, ha fatto supporre agli egiziani che gli inglesi volessero impadronirsi dell'Egitto. Questa è la causa dei tentativi che si fecero per infiammare il fanatismo dei turchi contro gli europei, e per far credere che essi avevano una buona occasione di isbarazzarsi della influenza delle potenze occidentali.

L'oratore disse di sperare che il governo, fino dal principio del suo intervento, farà intendere che esso non è il campione della croce contro la mezzaluna, ma il campione dell'ordine e di una buona amministrazione.

Quanto alla questione di sapere se l'Inghilterra debba agire sola o in compagnia di alleati, l'opinione unanime è che meglio valga per l'Inghilterra di agire sola.

Il nessun esito della missione di Dervisch pascià dimostra quale assegnamento debba farsi sul concorso morale della Turchia.

Conviene sperare che il governo inglese non interromperà la sua azione per riguardo ad un intervento illusorio della Turchia, la quale non lo ha accettato se non dopo la insistenza dei consigli che le furono dati.

Circa alla Francia, il signor Goschen disse doversi tener conto delle difficili circostanze nelle quali versa quel paese. L'Inghilterra può mandare un'armata all'estero, ma là Francia può credere che riflettendo a certe eventualità non sarebbe prudente per lei di inviare un esercito al di fuori.

L'azione dell'Inghilterra fortificherà la sua voce nei Consigli dell'Europa.

Il signor Burke criticò la politica del gabinetto.

In un suo articolo il *Times* scrive quanto segue:

" Invano si tenta di non tener conto dei mutamenti che avverranno nella politica se l'impresa di reprimere l'anarchia e di ripristinare l'ordine in Egitto deve incombere all'Inghilterra soltanto, e se tale impresa sarà effettivamente compiuta dai soli inglesi, per quanto costoso ed arduo possa essere un tale còmpito. „

Il *Times* chiama la Porta responsabile della rovina dello Egitto, e dichiara che dalla Porta unicamente dipende se gli inglesi devono da soli imporsi di restaurare l'ordine in quel paese.

" E se, come è inevitabile, noi dobbiamo compiere l'opera, il popolo della Gran Bretagna non tollererà che dopo di ciò e dopo pagato il conto gli si dica di allontanarsi onde permettere che il sultano ripigli la sua antica posizione.

" Nè come sovrano, nè come alto sovrano, nè sotto alcun titolo, nè per alcuna pretesa ci sarà oramai posto per alcuna influenza od ingerenza del sultano in Egitto, poichè nell'ora del pericolo esso ha misconosciute le responsabilità inerenti alla sua qualità.

" Imponendosi di emancipare l'Egitto dall'anarchia è chiaro che l'Inghilterra, operando sola e sotto la sua sola responsabilità, acquisterà e rivendicherà un diritto di controllo per l'avvenire nel paese che essa avrà salvato.

" Coloro ai quali questa prospettiva inspira della repugnanza o della diffidenza, sieno politici o sieno pascià ottomani, hanno ancora alla undecima ora la facoltà di dividere la fatica ed i rischi dell'impresa ed il diritto di esercitare una influenza sugli avvenimenti in proporzione della loro coopezione.

" Se però essi lasciano sfuggire la occasione che loro si offre, bisognerà che si sottopongano alle conseguenze della loro condotta, e che riconoscano i reclami dell'Inghilterra, qualunque sia la forma del Governo che prevarrà in Egitto il giorno in cui noi avremo intrapresa e condotta a termine una guerra affine di ripristinarvi l'ordine.

" Impegni formali vennero assunti dalla diplomazia in una epoca nella quale la situazione era affatto diversa. È naturale che essi debbano annullarsi.

" La creazione di un governo normale in Egitto sotto la protezione della Gran Bretagna appianerebbe le attuali difficoltà nel modo più conveniente e durevole. Questa soluzione assicurerebbe la prosperità e la buona finanza ad un paese che oggi è in preda all'anarchia. Assicurerebbe i diritti di quanti hanno interessi commerciali o finanziari in Egitto. Assicurerebbe definitivamente la nostra via alle Indie.

" Il tentativo è degno della fama che noi godiamo come amministratori di un impero, e darebbe risultati maggiori di un gran numero di imprese già condotte da noi a buon fine.

" La nostra forza navale predominante e il nostro esercito bene organizzato, colla potenza che deriva dalla ricchezza e dall'entusiasmo di una nazione di elevato carattere, assicureranno nell'Egitto la creazione di un forte governo sotto la protezione inglese, purchè il ministero non esiti a mettersi per la strada che gli si apre dinnanzi e nella quale egli non potrà mettersi prima o poi se rimane alla testa degli affari dell'Inghilterra. „

Scrivono da Yokohama all'*Indépendance Belge* che è stato conchiuso un trattato di commercio e d'amicizia tra gli Stati Uniti d'America, rappresentati dal commodoro Shafelt, ed il governo della Corea, il solo paese che abbia rifiutato fin qui di ammettere gli stranieri sul suo territorio.

Il trattato, che si compone di 15 articoli, è stato firmato in un piccolo villaggio, situato a 12 miglia inglesi da Seoul, la capitale del paese.

I tre porti che saranno aperti al commercio americano si chiamano Gensan, Fusan e Renshan. Gli americani saranno rappresentati in ognuno di questi porti da un console, e nomineranno inoltre un ministro ed un console generale. Il porto di Fusan è nella miglior situazione per il commercio; la baia è magnifica e di facile accesso per i bastimenti.

Le altre nazioni, dice il corrispondente, seguiranno ben presto l'esempio degli Stati Uniti, e già si annunzia che dei pieni poteri furono conferiti all'ammiraglio inglese Wellis

per avviare dei negoziati colla Corea. I tedeschi, da canto loro, hanno inviato un legno da guerra nei paraggi della Corea.

La Legazione del Brasile a Parigi ha smentito in quei giornali, nel modo più categorico, la notizia dell'abdicazione di S. M. l'imperatore del Brasile.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 28. — Il *Singapore* incagliò precisamente nel canale fra Monte-Procida e Miniscola. I passeggieri continuarono il loro viaggio sui piroscafi *Asia* ed *Ortigia*.

Il vapore non è ancora scagliato. Continua lo scaricamento delle merci. Nessun danno.

Genova, 28. — Sono arrivati oggi l'incrociatore russo *Asie*, comandante Amidoff, con un equipaggio di 260 uomini e 11 cannoni, e la corvetta americana *Portsmouth*, comandante Haff, con un equipaggio di 300 uomini e 14 cannoni. Il primo proviene da Alessandria, il secondo da Lisbona.

Tripoli, 28. — L'agitazione che si era manifestata nelle settimane scorse è calmata.

Londra, 28. — Il *Daily Telegraph* ha da Alessandria, ore 10 antimeridiane:

« Arabi pascià telegrafò al kedivé proposte di pace. Egli offre di ritirarsi in un monastero dell'Arabia collo stipendio ed il rango di colonnello, chiedendo lo stesso favore per Ali-Fekmi, Tulba e parecchi altri.

« Il kedivé domandò il parere del generale Alison. Due aiutanti di campo del generale recaronsi stamane incontro agli inviati di Arabi pascià per discutere le sue proposte. »

Londra, 28. — Il *Times*, in una corrispondenza da Parigi, annunziando la promozione del barone Marocchetti a ministro d'Italia a Copenaghen, dice: « La sua partenza sarà molto rimpianta, quantunque il sig. Ressman sia certo di ritrovare a Parigi le ottime impressioni lasciatevi nella sua precedente dimora. Raramente un diplomatico può ottenere un miglior successo di quello del barone Marocchetti nello attutire gli attriti esistenti. Egli dovette trattare continuamente le più delicate materie, benchè non potesse avere il prestigio di un ambasciatore regolare. Dovette negoziare affari di cui ambasciatori del più grande prestigio avrebbero sentita tutta la difficoltà. »

Il *Times* accompagna con felici augurii questo diplomatico, che lascia a Parigi i migliori ricordi. Si felicita che egli vada a Copenaghen, ove ebbero missioni parecchi uomini di Stato.

Alessandria d'Egitto, 28 (ore 9 del mattino). — Il bombardamento di Aboukir è aggiornato. Si attendono due delegati provenienti dal Cairo. Credesi che rechino proposte di Arabi pascià.

Londra, 28 (ore 2 40 pom.). — Finora nessuna conferma delle proposte di pace, attribuite ad Arabi pascià, fu ricevuta dal ministero della guerra, da quello degli esteri, o dall'ammiragliato.

Berlino, 28. — I giornali officiosi di Berlino e Vienna constatano che la questione egiziana ritorna sulla sua vera base di questione europea.

Costantinopoli, 28. — Si ha dal Cairo: « È smentito che Arabi pascià abbia offerto a lord Seymour di arrendersi condizionatamente, e che lord Seymour abbia domandato una resa incondizionata. »

Oggi non vi fu seduta della Conferenza.

Como, 28. — L'on. Depretis è partito per Roma alle 7 30 pomeridiane.

Londra, 28. — *Camera dei lordi*. — Lord Granville dichiara che comunicazioni vaghe furono scambiate ultimamente con Arabi pascià, ma che esse non bastano a far cessare i preparativi.

Ismailia, 28. — Lesseps crede che nessuna nazione abbia diritto di fare atto di guerra sul canale di Suez, che una concessione del sultano dichiarò passaggio neutro.

Londra, 28. — *Camera dei comuni*. — Gladstone comunica le istruzioni spedite ieri a lord Dufferin. Il governo sarà lieto di avere la cooperazione di qualsiasi potenza. Siamo pronti ad accettare l'aiuto del sultano alle condizioni indicate dalla Conferenza. Desideriamo ora di conoscere il numero delle truppe e la data della loro partenza. L'incertezza che disgraziatamente prevale riguardo alle intenzioni reali del sultano esige che questi metta subito avanti l'invio di truppe, e un proclama sostenente Tewfik e dichiarante Arabi pascià ribelle. Riguardo all'intervento dell'Italia, Gladstone può dire soltanto che sono pendenti comunicazioni.

Northcote chiede se il governo è informato che Arabi pascià abbia chiesto la pace.

Dilke risponde che un dispaccio di Cartwright allude ad una comunicazione indiretta proveniente da Arabi pascià, ma nessuna comunicazione diretta fu ricevuta.

Gladstone, rispondendo a Bourke, può soltanto dichiarare che la Porta acconsente alla proposta della Conferenza, ma non può dire ciò che la Conferenza farà. Una comunicazione fatta stamane da Musurus pascià dice che il sultano si propone di inviare subito truppe in Egitto. La comunicazione non parla del proclama.

Costantinopoli, 28. — Il ministro delle finanze convocò oggi i banchieri di Galata onde chiedere loro un prestito per la spedizione di 15,000 uomini destinata all'Egitto; il contingente sarà aumentato più tardi.

Si assicura che il ministro abbia offerto come garanzia la tassa sui montoni da percepirsi l'anno venturo.

Il ministro della guerra fa grandi acquisti.

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Adunanze ordinarie dei giorni 14 e 28 maggio 1882.

Il membro effettivo Angelo Minich comunica una nota del signor dottor Felice Lussana, *Sul drenaggio a sifone permanente nella cura dell'idatide echinococco*, facendovi seguire alcune osservazioni, colle quali manifesta l'opinione che il metodo consigliato dal dottor Lussana sia molto facile e razionale, evitandosi con esso gl'inconvenienti dei metodi già noti. Vuotandosi infatti continuamente dal Lussana il sacco col metodo del sifone, s'impedisce l'uscita del liquido nel sacco peritoneale, e si determinano le aderenze fra il peritoneo e le cisti.

Il membro effettivo E. F. Trois presenta alcune sue *Ricerche sul sistema linfatico delle Motelle*. L'autore dichiara che la *M. tricirrata* e la *M. maculata* offrono una perfetta rassomiglianza nelle più notevoli disposizioni del sistema linfatico. Dopo aver descritto lo strato superficiale, costituito da un tronco impari mediano addominale, dal tronco pari laterale e dal tronco impari longitudinale dorsale, lo strato profondo ed il sistema linfatico viscerale, riepilogando i fatti più salienti, nota l'esistenza di un seno annulare che circonda l'occhio e che riesce evidentissimo in esemplari completamente iniettati; la coesistenza di due tronchi linfatici sottovertebrali che percorrono il canale formato dalle emapofisi; e finalmente la esistenza del tronchetto longitudinale dorsale sot-

togiacente, e del suo antagonista postanale, evidentissimo nelle due specie di Motelle esaminate.

Il membro effettivo D. Turazza presenta una Memoria del signor prof. Giuseppe Veronese, *Sulla geometria descrittiva a quattro dimensioni*. Come la geometria descrittiva ordinaria insegna a rappresentare un corpo a tre dimensioni sopra un piano (foglio del disegno), così la Memoria del prof. Veronese ha per iscopo di rappresentare i corpi a quattro dimensioni in uno spazio a tre dimensioni. La parte principale di questa geometria è quella relativa ai metodi di rappresentazione, dei quali il più generale è quello della projezione centrale, così magistralmente usato dal Fiedler. Il Veronese si occupa nella presente Memoria della projezione centrale, dei problemi projettivi e dei problemi metrici, nonchè della projezione ortogonale e della projezione assonometrica, scegliendo i problemi più semplici, ma principali.

Il socio corrispondente F. Stefani legge la prima parte di una sua Memoria *Sulla vita e sulle opere di Marino Sanuto Torsello*, della quale si darà un cenno, lorchè il lavoro sarà ultimato.

Il membro effettivo ab. R. Fulin legge la continuazione della sua Memoria: *Errori vecchi e documenti nuovi*, a proposito di una pubblicazione del conte Luigi di Mas Latrie. L'autore ricorda il sistema delle taglie, adottato dal Consiglio dei Dieci fin dalla sua istituzione, e mostra come le taglie fossero pagate pubblicamente, finchè nel 1331 si credette più prudente di coprire col silenzio il nome di quelli che le avevano vinte. Ma il segreto, di cui si comprese la necessità, indusse il Consiglio a dare orecchio ad uomini ed a proposte che in pubblico avrebbe sconfessato. Il primo errore aveva generato il secondo. La prova è data dai maneggi occulti e dalle relazioni con uomini indegni, che seguirono alle taglie lanciate contro Brunoro dalla Scala, Marsilio da Carrara e Giorgio Bragadin. Quest'ultimo fu consegnato ai Dieci da Micheletto Muazzo, che si offerse, com'è noto, ad insidiare la vita dell'imperatore Sigismondo e del duca Filippo Maria Visconti. Così il Consiglio dei Dieci era caduto nell'ultimo e più grave errore che gli può essere rimproverato. L'autore ricorda i nomi di coloro contro i quali, a quanto risulta dai documenti, furono fatte proposte secrete che i Dieci accettarono. Ma « le dépouillement intégrale et sincère » degli Atti dei Dieci, reclamato dal conte di Mas Latrie, esclude finalmente il sospetto che nell'amministrazione interna ricorressero i Dieci a tali spedienti, e che « la mise à mort clandestine par le fer ou par le poison » fosse « la sanction la plus habituelle du Conseil des Dix, » come parrebbe dagli apocrifi statuti che il Daru pubblicò. L'indole e il numero determinato dei casi, l'assoluta inefficacia dei tentativi, le frequenti ripulse dei Dieci, la pratica comune a quei tempi e le dottrine dei più accreditati scrittori, che giudicavano lecito ogni ispediente per togliere di mezzo il nemico, riducono al loro giusto valore le accuse che a torto da alcuni storici si fanno esclusivamente a Venezia.

Da ultimo il membro effettivo G. Veludo illustra una medaglia d'oro, recentemente acquistata dalla Biblioteca nazionale di San Marco pel suo Museo archeologico, e decretata dalla Municipalità provvisoria di Venezia nell'anno 1797, in onore di quei benemeriti cittadini della guardia nazionale (primo Giampaolo Lodena), i quali, con coraggio veramente eroico, hanno salvata Venezia da imminente catastrofe, spingendosi entro una polveriera in San Nicolò del Lido, già investita dalle fiamme, ed estraendone 120 barili di polvere già caldi. Ciò avvenne il 20 ottobre dell'anno suddetto. Il Veludo, rappresentandone i più minuti particolari, dà a conoscere l'estrema rarità della medaglia, di cui un esemplare in argento è posseduto dal Museo dell'anzidetta Biblioteca.

Terminate tali letture, l'Istituto si è raccolto nei prefati due giorni in adunanza segreta, per trattare degli affari interni; ed essendosi nella 1ª adunanza segreta occupato della nomina di soci corrispondenti, riuscirono eletti:

Per le provincie venete:

1. Il sig. prof. Achille De Giovanni, della R. Università di Padova;

E per le altre provincie del Regno:

2. Il sig. Ferrero Annibale, colonnello di stato maggiore, direttore dell'Istituto topografico militare in Firenze.

3. Il sig. Emilio Teza, professore di letteratura comparata all'Università di Pisa.

4. Il signor Ercole Ricotti, id. di storia in quella di Torino.

5. Il sig. prof. Isidoro Dal Lungo, accademico della Crusca in Firenze.

Il Membro e Segretario: G. Bizio.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno.......	1/4 coperto	—	26,0	11,7
Domodossola	1/2 coperto	—	26,7	13,4
Milano........	sereno	—	27,7	16,4
Verona.......	sereno	—	29,0	19,4
Venezia......	1/4 coperto	calmo	28,0	20,6
Torino........	sereno	—	26,4	16,4
Parma........	sereno	—	27,8	15,8
Modena.......	1/4 coperto	—	28,9	19,1
Genova.......	sereno	mosso	28,8	21,2
Pesaro........	1/2 coperto	legg. mosso	25,1	15,6
P. Maurizio..	sereno	mosso	27,4	21,1
Firenze.......	sereno	—	29,0	16,0
Urbino........	sereno	—	23,0	16,5
Ancona.......	1/2 coperto	legg. mosso	27,0	21,5
Livorno......	sereno	calmo	30,5	19,5
Perugia......	sereno	—	26,4	16,3
Camerino....	1/2 coperto	—	21,7	12,3
Portoferraio.	sereno	calmo	28,9	23,1
Aquila........	sereno	—	26,2	14,3
Roma.........	sereno	—	28,9	18,7
Foggia........	3/4 coperto	—	33,2	18,5
Napoli........	sereno	calmo	27,1	18,3
Portotorres..	sereno	calmo	—	—
Potenza......	1/2 coperto	—	24,7	12,0
Lecce.........	sereno	—	32,5	20,0
Cosenza......	sereno	—	31,5	19,5
Cagliari......	sereno	legg. mosso	29,0	18,0
Catanzaro...	sereno	—	27,4	21,1
Reggio Cal...	1/2 coperto	agitato	22,8	22,1
Palermo......	1/4 coperto	agitato	34,2	21,8
Caltanissetta	sereno	—	31,6	19,0
P. Empedocle	sereno	legg. mosso	27,0	21,0
Siracusa......	sereno	legg. mosso	29,1	22,1

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 28 luglio 1882.

Pressione diminuita, però sempre alta all'W d'Europa; aumentata invece al N e NE; bassa sulla penisola balcanica. Bretagna 773 mm.; Lucerna 769; Costantinopoli 754.

In Italia barometro leggermente disceso, e variabile stamane da 764 a 758 mm. dal NW al SE.

Ieri temporali giranti sulla media Italia, pioggia nelle Marche. Nelle 24 ore venti forti del 4° quadrante in moltissime stazioni.

Stamane cielo quasi sereno; venti freschi a forti intorno al maestro nella bassa Italia e Sicilia; deboli settentrionali altrove.

Temperatura abbassata; ieri massima inferiore a 30 gradi in quasi tutte le stazioni.

Mare mosso od agitato.

Probabilità: venti freschi a forti settentrionali, specialmente al S. Cielo vario.

Osservatorio del Collegio Romano — 28 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,9	760,6	759,5	760,3
Termomet. esterno (centigrado)	21,5	27,2	28,3	23,8
Umidità relativa....	47	24	18	54
Umidità assoluta...	7,02	6,56	5,44	11,81
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 13	N. 39	NNW. 31	WNW. 5
Stato del cielo........	0. bello	0. sereno	2. cumuli	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 28,9 C. = 23,0 R. \| Minimo = 18,7 C. = 15,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 29 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 12 1/2	87 07 1/2	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 75
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	90 30
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	—	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	2255 »
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 »	1000 »	—	—	—	—	—	—	1100 »
Banca Generale	»	500 »	250 »	578 50	576 »	576 »	575 50	579 »	578 50	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	783 »
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 »	250 »	—	—	638 »	636 »	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	450 »
Fondiaria (Incendi)	—	500 »	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 »	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	970 »	965 »	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	525 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	903 »
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 »	150 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	295 »
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 »	100 »	—	—	—	—	—	—	100 »
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	460 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	271 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1a e 2a emissione	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 5/8	101 3/8	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 60	25 55	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 58	20 56	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 89 30 cont. - 89 75 fine ag.

Parigi *chèques* 102 55.

Banca Generale 576 50, 576, 575 50 fine. - 579, 578 50 fine ag.

Prezzi di compensazione: Rendita 89 35; Banca Nazionale 2255; Banca Romana 1105; Banca Generale 578 50; Banco di Roma 638; Marcia 965; Mobiliare 783; Condotte 525; Meridionali 460; Gas 905; Complementari 295; Sarde 271; Incendi 525.

Per il Sindaco: A. Marchionni.

(2ª *pubblicazione*)

UFFICIO DEL DEMANIO DI TORINO

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 16 prossimo agosto, alle ore 10 antimeridiane, si procederà nell'ufficio della Ricevitoria demaniale in questa città, via della Zecca, n. 11, piano 2°, a pubblico incanto ad estinzione di candela vergine per l'affitto a sei anni del diritto di pesca e di escavazione di sabbia nel fiume Po e sue adiacenze sul territorio di Torino, per due tratti, principianti il primo dalla sponda destra del fiume, dal pascolo della Cappella di San Vito, e per la sponda sinistra dalle grosse pietre esistentevi in prospetto di detto pascolo, e così progressivamente sino allo scalone del palazzo del Valentino, ed il secondo da detto scalone sino all'angolo del palazzo della Bussiotta, detto anche delle Torrette, ossia sino al primo angolo della casa attigua alle fontane dei tintori.

L'asta verrà aperta sull'annuo prezzo di lire 7400.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 50.

L'affittamento avrà principio col 1° gennaio 1883.

Lecito a qualunque far nuove offerte in aumento del prezzo del provvisorio deliberamento, entro 15 giorni che andranno a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 30 agosto suddetto, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo e venga garantita dal voluto deposito.

I capitoli d'oneri e condizioni dell'affittamento sono visibili in detto ufficio del Demanio, nelle ore in cui è aperto al pubblico.

Tutte le spese relative all'incanto, copie d'uso, e tasse relative sono a carico del deliberatario.

Torino, 21 luglio 1882.

4081 *Il Ricevitore demaniale*: GIORGIERI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FABBRICA D'ARMI DI TERNI

Avviso d'Asta (N. 9 quater)

per nuovo incanto in seguito ad offerta superiore al ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso di lire 7 03 per cento sui prezzi ai quali nell'incanto dell'8 luglio 1882 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 16 giugno 1882, n. 9-*bis* per la seguente provvista:

Indicazione degli oggetti	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Deposito
		L. C.	L. C.	L. C.
LOTTO UNICO.				
Aste da casse di fucili, mod. 1870, non lisciviate . . . . . N.	40000	3 30	132,000 »	13,200 »

Tempo utile per la consegna — Giorni 120.

Per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 0 60 per cento e di lire 7 03 per cento offerto, residuasi il suo importare a lire 121,984 08.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, strada Val Nerina, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, alle ore 3 pom. del giorno 16 agosto 1882, sulla base dei sovra indicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire il documento comprovante di aver fatto in una Intendenza di finanza del Regno il deposito di cui sopra in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimento dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I documenti comprovanti il deposito fatto, da esibirsi alla Direzione in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere presentati dalle ore 9 alle ore 10 1|2 antimeridiane, e dalle ore 2 alle ore 2 1|2 pomeridiane, nel giorno 16 agosto 1882.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Terni, addì 25 luglio 1882.

Per la Direzione
4055 *Il Segretario*: A. CANDELORI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Verona (5ª)

Avviso d'Asta per primo incanto (N. 60).

Si fa noto che nel giorno 5 agosto 1882, all'ora una pomeridiana, si procederà nell'ufficio di detta Direzione, sita in Corso Vittorio Emanuele, n. 94, avanti il signor direttore, all'appalto della seguente provvista:

Frumento occorrente al Panificio militare di Mantova.

INDICAZIONE del magazzino pel quale la provvista deve servire	GRANO DA PROVVEDERSI		N. dei lotti	QUANTITÀ di cadun lotto	Rate di consegna	SOMME per cauzione di ciascun lotto
	Qualità	Quantità totale dei quintali		*Quintali*		
Mantova . .	Nazionale	2000	20	100	2	200

Tempo utile per le consegne — La prima consegna dovrà essere compiuta in dieci giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto l'avviso dell'approvazione del contratto; la seconda pure in dieci giorni, coll'intervallo di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882, del peso non minore di chil. 75 per ogni ettolitro, di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto per ogni quintale di frumento un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno a quello segnato nella scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati. Avvertasi che i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente pel 1°, 2° lotto, ecc., ma per un lotto o più lotti, e ciò sotto pena di nullità.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 5, decorribili dalle ore due pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse delle Tesorerie dello Stato in Verona, oppure in quelle delle città ove hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma come sopra stabilita per cauzione; tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello, che non siano stese su carta da bollo ordinario da lira una, e che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare sopra avvertite, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta allo ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Dato in Verona, 26 luglio 1882.

Per detta Direzione
4113 *Il Capitano Commissario*: PIOLTI.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura a Carceri giudiziarie.

Nel giorno di giovedì 17 agosto p. v., alle ore 10 antimeridiane, avranno luogo presso le rispettive Prefetture sottoindicate, gli incanti per l'appalto, in lotti separati, della fornitura alle Carceri giudiziarie delle provincie di Avellino, Bari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

Gli incanti saranno tenuti alla presenza del signor prefetto della provincia rispettiva, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce, ed alle altre desunte dalla Tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1879, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 9ª della Tavola sottostante, colle modificazioni portate nelle condizioni speciali qui sotto indicate.

2. L'appalto avrà principio al 1° gennaio 1883 e terminerà al 31 dicembre 1887.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 4ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 3ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, num. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e la esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Ciascuna offerta di ribasso al prezzo fissato nella colonna 3ª della Tavola non potrà essere minore di 1/2 centesimo di lira, o de' multipli di questa frazione.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non che quello di cui alla prima delle condizioni speciali espresse in calce alla sottostante tabella, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal certificato comprovante il fatto deposito nella rispettiva Tesoreria provinciale della somma indicata nella colonna 5ª della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Gli Stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario descritti nella Tavola *A* dei capitoli sono quelli scritti a penna nella Tavola stessa, alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di Prefettura.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra i loro autori ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento sulla Contabilità precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di sabato 2 settembre p. v., alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 6ª della Tavola sottostante, od un capitale, in biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 5ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 10ª della Tavola, in ragione di lire due e centesimi 25 per ciascuno.

TAVOLA.

N. d'ordine dei lotti	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte	Diaria fissata per l'asta in cent.	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a termini dell'articolo 3 del capitolato ha diritto alla diaria	IMPORTO del deposito per adire all'asta	IMPORTO della cauzione in rendita dello Stato	DURATA dello appalto	STABILIMENTI CARCERARI componenti il lotto da appaltarsi	DISPOSIZIONI del capitolato 15 luglio 1871 edizione 1879 che regolano l'appalto dei singoli lotti	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario – Quantità	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario – Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Avellino . .	65	1,726,000	8,000	1,800	Dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1887	Carceri giudiziarie della provincia	Parte 1ª con le modificazioni accennate nelle seguenti condizioni speciali.	5	11 25
2	Bari. . . .	61	1,646,000	8,000	1,700	Id.	Id.		5	11 25
3	Campobasso .	65	1,595,500	8,000	1,600	Id.	Id.	Parte 2ª, titolo 1°.	5	11 25
4	Caserta. . .	63	2,874,500	12,000	2,900	Id.	Id.	Tavole *A*, *D*, *G*, *L*, *O*, *P*, *Q*, *R*, parte	5	11 25
5	Catanzaro .	63	2,260,000	11,000	2,300	Id.	Id.	1ª, ed anche la parte 2ª delle tavole	5	11 25
6	Cosenza . .	63	1,636,000	8,000	1,700	Id.	Id.	*Q* e *R*, e con le modificazioni ap-	5	11 25
7	Napoli . . .	61	4,787,500	15,000	4,800	Id.	Id.	portate dal regolamento approvato con	5	11 25
8	Potenza . .	65	1,535,000	8,0 0	1,600	Id.	Id.	R. decreto 27 luglio 1873, num. 1511,	5	11 25
9	Reggio Calabria .	65	1,781,500	8,000	1,800	Id.	Id.	Serie 2ª.	5	11 25
10	Salerno. . .	63	2,070,000	10,000	1,900	Id.	Id.		5	11 25

Annotazioni — Avvertesi che nella tavola *A*, annessa al capitolato, edizione del 1879, furono introdotte alcune modificazioni vantaggiose per le imprese tanto nella qualità che nei prezzi di alcuni tessuti.

Condizioni speciali.

1. Tenuti fermi tutti gli obblighi attualmente portati a carico dell'Impresa dal capitolato 15 luglio 1871, edizione 1879, gli appaltatori delle provincie di Bari, Catanzaro, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, e quando ne riceveranno l'ordine anche quelli delle altre provincie sopraindicate, dovranno fornire alle guardie carcerarie governative anche il vitto da sano, conforme alle prescrizioni dell'art. 107, lettera *C*, e della rispettiva Tavola annessa al capitolato, salvo le modificazioni risultanti da quelle unite al regolamento 27 luglio 1873, non che gli oggetti da mensa indicati nella parte 2ª della Tavola *Q*. In compenso di tali somministrazioni verrà corrisposta all'appaltatore una lira per ogni giornata di presenza delle guardie suddette.

2. L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere *A* e *B* dell'art. 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere *C* e *D* dello stesso articolo.

3. A parziale modificazione dell'art. 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. Lo appaltatore non avrà però diritto a percepire il prezzo delle giornate di presenza dei detenuti anzidetti.

4. La multa speciale a carico dell'Impresa nei casi previsti dall'art. 20 del capitolato (4° alinea) sarà determinata dall'autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi dieci per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.

5. La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere non dovrà farsi in ragione del doppio come è prescritto dall'art. 52 del capitolato, ma soltanto in ragione della metà in più del numero medio dei detenuti nell'ultimo trimestre.

6. L'articolo 7 del capitolato è modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli Stabilimenti carcerari, o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare sino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone all'impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

7. Il 3° alinea dell'art. 61 del capitolato è modificato come segue: " Di oggetti di tela ad uso delle persone in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salvo per le carceri giudiziarie l'eccezione stabilita dall'art. 181 dei capitoli (Vedi parte II, titolo I). "

8. L'art. 181 del capitolato è così modificato: " Non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario (Vedasi art. 81) i detenuti che indossano abiti propri ove giungano ad un quinto della intiera popolazione detenuta. "

Roma, 24 luglio 1882.

4072 *Il Capo di Sezione*: GREMMO.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
del primo Dipartimento marittimo

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi nella sala degli incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, corso Cavour, n. 14 in Spezia, il giorno 26 luglio 1882, giusta l'avviso d'asta in data 15 luglio 1882, per l'appalto della fornitura alla R. Marina nel 1° Dipartimento di

Tre pialle per piallare orli di lamiere coi loro accessori, per la somma presunta complessiva di lire 42,000,

venne lo stesso provvisoriamente aggiudicato mediante l'ottenuto maggior ribasso di lire 6 per cento, per cui l'importare suddetto si riduce a lire 39,480.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso, non minore del ventesimo, sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 2 agosto 1882, spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito provvisorio di lire 4200 in numerario, od in cartelle del Debito Pubblico al portatore valutate al corso di Borsa, e dai certificati indicati nel succitato avviso d'asta.

Le stesse offerte potranno pure essere presentate al Ministero della Marina, o ad una delle Direzioni delle costruzioni navali del 2° e 3° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni predette.

Spezia, 29 luglio 1882.

4124 *Il Segretario della Direzione*: FERDINANDO BERNABO'.

Provincia di Roma — **Esattoria di Maenza** — Comune di Maenza

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che alle ore 9 antimeridiane del giorno 21 agosto 1882, nell'ufficio e davanti ai signori pretore e cancelliere della Pretura e mandamento di Piperno, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili, posti nel comune di Maenza, appartenenti ai contribuenti morosi, come dall'elenco che segue:

Elenco degli immobili posti in vendita.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e paternità dei proprietari	CONTRADA e vocabolo	NATURA del fondo	DATI CATASTALI Sezione	Numero di mappa	N. civico	Superficie A. C.	Reddito o valore censuario	CONFINANTI	PREZZO d'incanto liquidato	DEPOSITO
1	Capitolo di S. Giacomo .	Porta Maggiore .	Casa	1	51 52 54	1 1 3	»	52 50	Doria Roberto, Francesconi Filomena.	393 60	39 36
		Porta Maggiore .	Casa	1	318 319 342 343	 1 2	»	153 »	Strada, Nardacci Carolina, Cacciotti Giuseppe.	1177 80	117 78
2	Confraternita del Sagramento.	Fraginali . . .	Oliveto	1	683		75 50	117 40	Cochi Francesco, Fasani Tommaso.	558 »	55 80
		Seprara	Seminativo	1	1114 1116		117 50	77 10	Beneficio della Stella, Pecci cav. Gio. Battista.	367 20	36 72
3	Confraternita di S. Giacomo.	Pietra Acquara .	Seminativo	1	1231		2 64 80	70 96	Macciocchi Rinaldo, Forcinella Severino.	337 80	33 78
		Vigna Corvina. .	Vigna	1	2253 2255 2256		1 92 70	86 »	Nardacci Giuseppe, Fasani Enrico, Confraternita di San Giacomo.	409 80	40 98
4	Confraternita del Rosario	Via del Ponte . .	Vigna	1	2117		1 12 »	98 22	Antommasi Tommaso e Pasquale, Gori Giovanni, strada.	427 20	42 72
		Colle dei Ladri. .	Vigna	2	20 21		1 97 »	100 85	Fasani Enrico, Pecci e strada	480 »	48 »
5	Saralli Ludovico fu Sebastiano e Padrei Angela vedova.	Via del Celso . .	Casa	1	117	1	»	36 »	Carpentieri Annamaria, strada a più lati.	270 »	27 »
6	Petroni Alberto fu Gaetano.	Via del Tocco . .	Casa	1	372	2	»	13 50	Strada a due lati, Cacciotti Giuseppe, Troiani Alessandro.	101 40	10 14
7	Oliva Licinio fu Francesco	Ponte Maggiore .	Oliveto	1	1684		64 »	35 65	Cipriani Gian Pietro, Comune di Maenza, Antommasi eredi.	149 80	14 98
8	Saralli Carolina e Rosa fu Ludovico.	Via Felice . . .	Casa	1	355 1/2	2	»	19 50	Strada, Baccari Luigi, Jagnocco Giovanni.	146 40	14 64
9	Cochi Giovanni di Francesco.	Sant'Angelo . . Ponte Rastrivello Olive Avello . .	Oliveto Oliveto Oliveto	2 2 1	174 187 1610		69 40	15 06	Pecci E.mo, Comunità di Maenza, Cochi Francesco e Francesconi Filomena.	72 »	7 20
10	Forcinella Giovanni fu Vincenzo.	Casale Portella .	Vigna	1	3796 3797		23 50	21 15	Forcinella Giovanni, Torti Francesco e strada.	100 80	10 08
11	Patrei Diomede fu Giuseppe.	Casa in via della Valle.	Casa	1	144	2	»	10 50	Francesconi Gaspare a 2 lati, strada.	78 70	7 87
12	Jagnocco Giuliano Saverio fu Giacomo.	Porta Maggiore .	Casa	1	57	2	»	48 90	Jagnocco Ludovico, Casali Crocifissa, strada.	366 60	36 66
13	Corsi Giuseppe fu Luigi .	Casal Portella . .	Vigna	1	2345		30 03	21 85	Strada, Francesconi Carmina e Nazzarena.	103 80	10 38
14	Catracchia Angelo fu Ambrogio.	Via del Celso . .	Casa	1	116		»	21 »	Del Monte Antonio, Cacciotti Anna, Saralli Ludovico.	157 80	15 78
		Via Valle . . .	Casa	1	145	2	»	7 50	Strada, Battisti Barnaba, Francesconi Gaspare.	55 80	5 58
15	D'Onofrio Carolina fu Vincenzo.	Pruino e Grotta Fasani.	Terreno olivato	1	2628, 3424, 3729		41 »	22 14	Strada, Macciocchi D. Rinaldo, Pasquali Luisa.	103 80	10 38

Osservazioni — Tutti i suddetti fondi sono liberi.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito di danaro, corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascuno immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto avranno luogo il 28 agosto e 4 settembre 1882, nel luogo ed ore suindicati.

Maenza, li 20 luglio 1882. 4059 *Per l'Esattore*: FRANCESCO PERONI.

(2ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

da farsi avanti il Tribunale civile di Roma all'udienza del 30 *agosto* 1882,

Ad istanza di Maddalena Biasi vedova Lucatelli, Giovanni Vincenzo Luigi Lucatelli ed altri eredi del fu Giuseppe Lucatelli, domiciliati elettivamente in Roma, via Crociferi, 20, presso il procuratore avv. Cesare Virili, contro Giovanni, Achille, Arcangelo, Luigi, Benone e Giuseppe D'Orazio, domiciliati in Castel Gandolfo.

Fondo da subastarsi.

Casa in Castel Gandolfo, in mappa sez. 1ª, n. 1084, confinante coi beni del Comune, duchessa di Ceri e strada. Il prezzo d'incanto è quello della perizia in lire 29,500.

4075 Avv. Cesare Virili proc.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma

Fa noto

Che nella udienza del giorno ventiquattro luglio corrente, innanzi la seconda sezione di questo Tribunale civile, ebbe luogo la vendita dei seguenti fondi espropriati ad istanza dei signori Luisa Ricci, assistita da suo marito cav. David Montani e Nicola Santovetti, quale tutore della minorenne Bianca Ricci, come eredi del fu Michelangelo Ricci, in danno dei signori Sessi Rosa, Maria, Adele e Giovanni, nonchè Teresa Litardi vedova di Pasquale Sessi, anche come avente la patria potestà sui minori Angela, Giuseppe e Vincenzo Sessi, e cioè:

1. Utile dominio di un terreno seminativo e cannetato, in vocabolo Grotte, della quantità di tavole 17 34, segnato in mappa sezione prima, coi numeri 954, 955, 956 rata, confinante con Lupelli Giuseppe, Liberatori Giovanni, De Rossi Giuseppe ed Antonio, salvi ecc., dell'estimo di scudi 65 45, pari a lire 351 79, gravato dell'annua imposta erariale in principale di lire 5 20. Enfiteutico ad Antonio Grandjacquet.

2. Utile dominio di una vigna, in vocabolo Castel Savello, segnato in mappa sezione 1ª, n. 275, della quantità di tavole 7 64, dell'estimo di scudi 16 75, pari a lire 90 03, confinanti Gasperini Salvatore, Biagiotti Camilla vedova Garofalo, Liberati Nicola, salvi ecc., gravato dell'imposta erariale in principale di lire 1 33. Enfiteutico ad Antonio Grandjacquet.

3. Utile dominio di un terreno seminativo olivato, in vocabolo Grotte, della quantità di tavole 2 47, pari ad are 24 70, e dell'estimo di scudi 10 21, pari a lire 54 87, segnato in mappa sez. 1ª, al n. 1052, confinante con gli eredi Livi, Pietrini Michelangelo e sorelle, e con Venale Pancrazio, salvi ecc., gravato dell'imposta erariale in principale di lire 0 80. Enfiteutico ad Antonio Grandjacquet;

Che detti fondi sono stati aggiudicati al procuratore signor Giuseppe Catinelli per persona da nominare, che indi ha designato nel signor Mariano Tittoni, per il prezzo di lire millecinquanta;

Che ora sul prezzo suindicato di lire 1050 può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nel termine di giorni quindici;

E che infine il termine utile per siffatto aumento scade col giorno otto agosto milleottocentottantadue, con avvertenza che l'offerente deve uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 680 del Codice di procedura civile.

Roma, li 26 luglio 1882.

Il vicecanc. Castellani.

Si dichiara che l'originale è munito di bollo speciale di tassa di registro di lira una e centesimi venti.

Per copia semplice conforme al suo originale che si rilascia per uso d'inserzione in Gazzetta,

Roma, dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale, questo dì 26 luglio 1882.

4092 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

del primo Dipartimento marittimo

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi nella sala degl'incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, corso Cavour, n. 14, in Spezia, il giorno 26 luglio 1882, giusta l'avviso d'asta in data 15 luglio 1882, per l'appalto della fornitura alla R. Marina nel 1º Dipartimento di

Tredici trapani meccanici semplici coi loro accessori, per la somma presunta complessiva di lire 41,600,

venne lo stesso provvisoriamente aggiudicato mediante l'ottenuto maggior ribasso di lire 16 per cento, per cui l'importare suddetto si riduce a lire 34,944.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso, non minore del ventesimo, sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 2 agosto 1882, spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito provvisorio di lire 4200 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore valutate al corso di Borsa, e dai certificati indicati nel succitato avviso d'asta.

Le stesse offerte potranno pure essere presentate al Ministero della Marina, o ad una delle Direzioni delle costruzioni navali del 2º e 3º Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni predette.

Spezia, 29 luglio 1882.

4123 *Il Segretario della Direzione:* FERDINANDO BERNABO'.

CONSORZIO

per la costruzione del ponte sul torrente Cormor

per la strada Udine-San Daniele

AVVISO PER MIGLIORIA.

In relazione all'avviso 5 luglio 1882 si notifica:

1. Essere stato nell'odierno incanto deliberato a Giuseppe Podestà fu Pasquale, per il prezzo di lire 63,900, il lavoro di costruzione del ponte in muratura e strada d'accesso sul torrente Cormor.

2. Che il termine per la presentazione di un'offerta di miglioria, non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera di sopra citato, scade alle ore 12 meridiane del giorno 9 agosto 1882.

3. Che detta offerta non potrà essere accettata se alla medesima non vanno congiunti i depositi e documenti indicati nell'avviso 5 luglio 1882, se non è estesa sopra carta filogranata da lire 1 20, e se non viene presentata prima dell'espiro del termine di cui sopra.

Resta ferma e richiamata espressamente ogni altra indicazione e condizione contenuta nell'avviso 5 luglio 1882.

Udine, 24 luglio 1882.

4094 *Il Presidente della Deputazione provinciale:* PECILE.

DIFFIDA.

Luigi Boni diffida pubblicamente chiunque di non contrarre obbligazioni con la sua moglie Giuseppa Ferrari, e dichiara di non riconoscere qualunque benchè minima somministrazione le venisse fatta.

Roma, 29 luglio 1882.

Luigi Boni.

4122 Avv. Filippo Meloni.

SUNTO DI DOMANDA

per aggiunta di cognome.

Alberto Varoli, nativo del comune di Collecchio, residente in Collecchio, provincia di Parma, chiese a Sua Maestà il Re, a termine dell'art. 119 del decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato civile, l'autorizzazione di aggiungere al proprio cognome quello di *Piazza*.

S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto in data 20 giugno 1882, autorizzò la presente pubblicazione, laonde il detto Alberto Varoli, nell'eseguirla a termini degli articoli 121 e 122 del detto Regio decreto, invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni a detta aggiunta di cognome, nel termine di quattro mesi dal giorno della presente pubblicazione e della contemporanea affissione alla Casa comunale di Collecchio, suo domicilio di origine e di attuale sua residenza.

Parma, 17 luglio 1882.

4101 Alberto Varoli.

R. Tribunale civile di Velletri.

(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto, procuratore dei signori Sindaci Clementina e Rocco Benedetti, coniugi, domiciliati per elezione in Velletri, presso il suo studio legale, fa noto al pubblico:

Che non essendosi nella udienza del giorno 30 giugno 1882 proceduto alla vendita del fondo qui a piè descritto, per mancanza di offerenti, questo eccellentissimo Tribunale ha ordinato che si rinnovi l'incanto del medesimo, fissando a tal uopo l'udienza del 7 settembre prossimo venturo.

L'incanto sarà aperto col ribasso di altri due decimi sul prezzo distinto nel bando otto maggio 1882, debitamente affisso e pubblicato a termini di legge.

Le condizioni risultano dal primitivo bando del giorno 6 marzo 1882.

Descrizione del fondo.

Terreno seminativo di libera proprietà, nel territorio di Velletri, contrada Colle dell'Ospedale, in mappa sez. 7ª, numeri 14, 37, 38, di ett. 10 24, e dell'estimo di scudi 353 14, confinanti strada di Pratolungo, fosso delle Cese, Massa di San Salvatore, Beneficio della Concezione e Massa di Santa Maria del Trivio, gravato del tributo diretto di lire 28 08.

Velletri, 25 luglio 1882.

4109 Celio Cavicchia proc.

(1ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Biella.

Si rende noto per ogni legale effetto, che il Tribunale civile di Biella, con decreto del 30 marzo 1882, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in sei cartelle al portatore equivalenti, del certificato nominativo, di creazione in data 9 maggio 1865, dell'annua rendita di lire 200, Debito Pubblico italiano cinque per cento, portante li numeri d'iscrizione 95246 nero e 490546 rosso, iscritto a favore di Borrione Antonio del vivente Carlo, domiciliato in Spezia, sottoposto ad ipoteca a favore di Vincis Angela fu Benedetto, a mente del regolamento di disciplina militare 30 ottobre 1859.

Ed ha dichiarato che queste sei parti eguali di rendita cinque per cento al portatore, spettano, una per ciascuno, ai ricorrenti Borrione Martino, Bernardo, Eugenio, Cipriano, Teodoro e Maria, fratelli e sorella fu Carlo, tutti domiciliati a Graglia.

Biella, 22 luglio 1882.

4090 Avv. Enriotti Guglielmo.

AVVISO.

Il sottoscritto fa noto che dopo la morte del suo compianto genitore marchese Giovanni Spaventa, avvenuta nel dì 22 decorso giugno, si è verificato che esiste un biglietto all'ordine o cambiale senza data e senza intestazione per la somma di lire diecimila, e che dicesi sottoscritta dal suo genitore;

Che fatto esatto riscontro nei registri di famiglia lasciati pienamente in tutta regola dal detto defunto, non si è trovato nessuno appunto che accenni a questa voluta e strana sua obbligazione.

Ritenendo quindi efimera la cennata accettazione o in altro modo qualunque falsata ed improduttiva di effetti legali, si diffida chiunque ne sia il possessore che volesse profittare a ben ponderare le conseguenze penali, alle quali andrebbe incontro, protestandosi fin da ora per l'esperimento di ogni diritto e pene come di legge.

Filippo Spaventa marchese di Sogliano.

4111

BANDO DI VENDITA

all'asta volontaria.

(2ª *pubblicazione*)

Il giorno 29 agosto 1882, alle ore 11 antimeridiane, nello studio del sottoscritto notaio in Roma, piazza Sant'Eustachio, n. 83, p. 1º, si procederà alla vendita per asta volontaria dell'infradescritto fondo, a termini dei decreti dell'eccellentissimo Tribunale civile di Roma 3 ottobre 1881 e della ecc.ma Corte di appello di Roma 21 luglio 1882, in riforma del decreto del Tribunale civile di Roma 2 marzo 1882.

L'incanto si aprirà sulla somma di lire 34,360, prezzo della stima giudiziale depositata negli atti del sottoscritto il 10 marzo 1882.

Per adire all'asta l'offerente dovrà depositare nelle mani del sottoscritto il decimo del prezzo in contante o in rendita dello Stato a listino di Borsa, e lire 1500 spese approssimative.

Non potrà offrirsi in aumento somma minore a lire 50, e l'offerta porterà l'accettazione del capitolato dal Tribunale prescritto.

Roma, li 28 luglio 1882.

Filippo dott. Delfini not.

Casa posta in Roma sulla piazza di Santa Rufina, ove è distinta coi numeri 4, 5, 6, 7, e con altra fronte sulla via dell'Arco di San Calisto, n. 18, composta di piano terreno e tre piani superiori, confinanti Marziali, Mancini, Michelini e dette vie, gravata dell'annuo canone perpetuo di lire 260 verso il Capitolo e Beneficiato di Santa Maria in Trastevere.

4061 Filippo dott. Delfini not.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.